



Ordine degli
Avvocati di Firenze



Tribunale
Ordinario di Firenze

CONVENZIONE
PER L'ATTIVITA' DI PRATICANTATO DEI PRATICANTI AVVOCATI
PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

Tra:

il CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE, in persona del suo
Presidente avv. Sergio Paparo

e

il TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE, in persona del suo Presidente Dott.ssa
Marilena Rizzo;

premessso

- a) che la legge professionale (art. 29 Legge 247/2012) attribuisce al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati il compito di provvedere alla tenuta degli albi professionali e dei registri dei praticanti e di sovrintendere al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense;
- b) che l'art. 41 comma 6 lett. b) della citata legge 247/2012 consente che la pratica forense sia svolta, per un periodo massimo di 12 mesi, presso un ufficio giudiziario;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuta pratica previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa, per il periodo prescritto, con diligenza e profitto;
- d) che già la legge istitutiva delle scuole di specializzazione per le professioni legali (d. lgs. 17 novembre 1997, n. 398, art. 16) ha inteso provvedere alla formazione comune di magistrati e avvocati, attraverso un apprendimento non solo teorico ma integrato anche da esperienze pratiche;
- e) che la formazione comune di avvocati e magistrati può essere incoraggiata e ampliata in tutte le forme possibili, anche per il rilievo culturale che assume ogni esperienza di lavoro congiunto nell'amministrazione della giustizia;
- f) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 14-10-2004, ha *"espresso in generale un apprezzamento per la collaborazione istituzionale sottesa alle richieste formative riconducibili a soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario"* ed ha riconosciuto che *"il miglioramento della formazione professionale della classe forense è fonte di potenziali positive ricadute sulla funzionalità complessiva dell'amministrazione della giustizia"*;
- g) che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed il Tribunale ordinario di Firenze hanno già collaborato in tal senso stipulando una prima Convenzione in data 8 luglio 2008 ed una seconda Convenzione in data 24.10.2012, in attuazione della quale sono stati attivati percorsi formativi di quasi 200 praticanti avvocati presso l'ufficio giudiziario in questione;
- i) che l'art. 37, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111 prevede che *"in relazione alle concrete esigenze organizzative"*

dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e con i consigli dell'ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Consiglio giudiziario per la magistratura ordinaria, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per quella amministrativa e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per quella tributaria, lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

Coloro che sono ammessi alla formazione professionale negli uffici giudiziari assistono e coadiuvano i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio, e ad essi si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Lo svolgimento delle attività previste dal presente comma sostituisce ogni altra attività del corso del dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato. Al termine del periodo di formazione il magistrato designato dal capo dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attività e sulla formazione professionale acquisita, che viene trasmessa agli enti di cui al comma 4. Ai soggetti previsti dal presente comma non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce ad alcun titolo pubblico impiego. È in ogni caso consentita la partecipazione alle convenzioni previste dal comma 4 di terzi finanziatori”;

l) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 22.2.2012, ha preso atto della nuova normativa sui tirocini formativi, dettando una prima disciplina in modo da consentire la stipula di nuove convenzioni da parte degli uffici giudiziari di ogni tipo;

m) che la nuova legge professionale forense all'art. 44 ha espressamente previsto l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari previa emanazione di apposito regolamento

n) che il Ministero della Giustizia ha emanato il detto regolamento con decreto 17 marzo 2016 n. 58 con il quale ha disciplinato l'attività di praticantato dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari;

tutto ciò premesso, si conviene:

ART. 1

I praticanti avvocati iscritti nel registro tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Firenze che abbiano già svolto sei mesi di pratica presso uno studio legale o presso l'Avvocatura dello Stato sono ammessi ad espletare il tirocinio, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, prestando la loro attività presso le sezioni civili e penali del Tribunale ordinario di Firenze.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ART. 2

Il praticante avvocato che intenda svolgere un tirocinio di formazione presso il Tribunale ordinario di Firenze deve farne domanda al Presidente del Tribunale,

conformemente a quanto previsto nel modello di domanda allegato, predisposto sulla base del regolamento ministeriale.

ART. 3

Il Tribunale decide sull'ammissibilità della domanda con un semplice giudizio conclusivo che valuta l'attitudine del richiedente e, quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti i praticanti avvocati che hanno proposto domanda, procede alla selezione come previsto dall'art. 7 del DM 58/2016.

ART. 4

Il Presidente del Tribunale o suo delegato affida ciascun praticante ammesso ad un magistrato dell'ufficio giudiziario che abbia espresso la propria disponibilità all'assegnazione.

I praticanti che saranno ammessi allo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari non potranno superare il numero complessivo di cinquanta contemporaneamente.

ART. 5

Per ciascun praticante avvocato ammesso al tirocinio di formazione, il Presidente del Tribunale o suo delegato predispone, d'intesa con il Consiglio dell'Ordine, un progetto formativo e di orientamento che prevede:

- l'indicazione dell'avvocato tutore designato dal Consiglio dell'Ordine, quale riferimento didattico-organizzativo e destinatario della relazione sul tirocinio da redigersi al termine del periodo previsto;

- l'indicazione del magistrato affidatario e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso l'ufficio giudiziario.
- In particolare i praticanti avvocati sono abilitati a svolgere le seguenti attività:
 - a) gestione dell'agenda del giudice
 - b) studio e soluzioni delle problematiche inerenti i casi affrontati, anche mediante ricerche dottrinali e giurisprudenziali ritenute necessarie dal giudice, con eventuale compilazione di schede sulle principali questioni affrontate
 - c) partecipazione alle udienze ed alle successive camere di consiglio;
 - d) compimento delle sole attività di cancelleria strettamente propedeutiche all'attività del Giudice al fine di apprendere le modalità di svolgimento delle attività amministrative e di garantire quindi la completezza del percorso formativo;
 - e) redazione delle minute dei provvedimenti del Giudice

Al termine del tirocinio il praticante avvocato è tenuto a redigere una relazione sull'attività svolta che verrà sottoscritta dal magistrato affidatario il quale attesterà la veridicità di quanto in essa contenuto.

La relazione, con l'attestazione del magistrato, è trasmessa dall'ufficio giudiziario al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso il quale è iscritto il praticante avvocato.

ART. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il praticante avvocato è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del magistrato affidatario le attività previste dal

progetto formativo e di orientamento, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

ART. 7

L'ammissione al tirocinio preclude al praticante avvocato l'esercizio di attività professionale presso l'ufficio giudiziario a cui appartiene il magistrato affidatario e ciò per tutta la durata del tirocinio.

I tirocinanti hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario e partecipano alle udienze, salvo diversa decisione del magistrato affidatario.

ART. 8

Il tirocinio di formazione potrà essere interrotto in qualsiasi momento dal Presidente del Tribunale per i motivi di cui all'art. 8 comma 11 del DM 58/2016.

In tale ipotesi l'Ufficio Giudiziario ne dà pronta comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui risulta iscritto il praticante avvocato.

ART. 9


Il tirocinio di formazione e di orientamento non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per l'Amministrazione della giustizia.

ART. 10

Nei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario durante il loro tirocinio, i praticanti non possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti od assumere qualsiasi incarico professionale.

Firenze, 02/11/2016

Marilena Rizzo
Presidente del Tribunale Ordinario di Firenze



Sergio Paparo
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

